

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

---

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

152.

SITZUNG

17-10-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



## INDICE

### **Disegno di legge n. 96:**

**« Incompatibilità fra la carica di Consigliere regionale e altri incarichi » (presentato dai cons. reg. Raffaelli, Nicolodi e Paris)**

**pag. 4**

## INHALTSANGABE

### **Gesetzentwurf Nr. 96:**

**« Unvereinbarkeit des Amtes eines Regionalratsabgeordneten mit anderen Ämtern » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Raffaelli, Nicolodi und Paris)**

**Seite 4**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.55.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 9.10.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Prego i signori consiglieri di alzarsi per una commemorazione. Una immensa sciagura ha colpito la nostra vicina provincia di Belluno. Interi villaggi sono spariti dalla superficie, intere famiglie, uomini, donne e bambini hanno trovato nelle acque e nel fango una atroce morte; solo pochi superstiti piangono il dolore straziante sulle tombe dei loro cari.

Parole umane non riescono a prosciugare le lacrime, ad attenuare i loro dolori e a recare loro conforto.

Sono però sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i signori consiglieri se io, a nome di questo Consiglio regionale, esprimo a queste genti di montagna così duramente col-

pite, il nostro più sentito cordoglio e la nostra profonda e sincera partecipazione.

Invochiamo dal Signore di vita e di morte che restituisca loro un po' di pace e allevii i loro dolori in questa ora di amarezza.

D'accordo con i capigruppo, ogni consigliere sarà presente con un proprio contributo di solidarietà.

Comunicazioni:

Sono state rese note alla Presidenza, da parte dei cons. Canestrini, Nardin e Kapfinger, le dimissioni da consiglieri comunali.

È stato inoltre comunicato a questa Presidenza da parte del Comitato olimpico di Innsbruck che sono stati messi a disposizione dei signori consiglieri dei biglietti d'ingresso.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni: dal cons. Canestrini sul mancato svasso del bacino in località vetreria della Valle di Genova; dal cons. Vinante sul "piano verde"; dal cons. Vinante sull'assistenza ai vecchi; dal cons. Raffaelli sul salumificio Marsilli di Rovereto; dal cons. Raffaelli sulla situazione del mercato frutticolo.

È stata anche presentata una mozione a firma Nardin, Nicolodi e Schatz sull'utilizzo di aree di proprietà regionale a Bressanone. Sono stati presentati tre nuovi disegni di legge: sull'irrigazione, sulla cooperazione agricola, e una variazione al bilancio 1963.

Passiamo alla discussione del **disegno di legge n. 96**: « *Incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e altri incarichi* », (presentato dai cons. Raffaelli, Nicolodi e Paris).

La parola al relatore cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale ha, com'è evidente, lo scopo di regolare anche nella nostra regione, come si è già fatto da parte dello Stato e di altre Regioni a statuto speciale, le incompatibilità fra diversi incarichi o mandati pubblici, il cui cumulo nelle stesse persone è da ritenersi per più ragioni inammissibile o, quantomeno, inopportuno.

È noto che il Parlamento, oltre ad aver fissato determinate incompatibilità in sede di emanazione di leggi elettorali, ha voluto regolamentare le incompatibilità dei propri membri in maniera più generale, con una legge ad hoc (legge 13 febbraio 1953, n. 60) che elenca una serie di incarichi e posizioni giuridiche incompatibili con il mandato parlamentare e che fa obbligo, ai membri del Parlamento, che si vengano a trovare nelle situazioni da essa ipotizzate, di optare per l'uno o per l'altro dei due incarichi dichiarati incompatibili.

L'Assemblea regionale siciliana ha in più occasioni legiferato in materia di incompatibilità fra la carica di deputato regionale e altri incarichi. Senza pretesa di essere completi, ricordiamo qui alcune leggi siciliane che dispongono in materia.

La legge 20 marzo 1951, n. 29, coordinata con la legge 22 marzo 1951, n. 31, « Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana », pur contemplando, più che le incompatibilità degli eletti, i casi di ineleggibilità dei candidati, elenca all'art. 10, una serie di posizioni incompatibili che non sono previste nell'analoga nostra legge e che ritorne-

ranno poi in altre leggi della stessa Regione siciliana. Ecco il testo dell'ultimo comma del citato articolo:

« Non sono eleggibili:

omissis

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli d'amministrazione e di collegi sindacali, i dirigenti di enti pubblici e privati soggetti alla vigilanza o tutela della Regione o dello Stato o che siano ammessi a fruire di contributi, concorsi o sussidi da parte dei medesimi, salvo che effettivamente cessino dalle funzioni in conseguenza di dimissioni o altra causa almeno 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

È interessante rilevare che il testo citato è stato successivamente modificato, con evidente riferimento alla legge dello Stato già ricordata, che nel frattempo era stata votata dal Parlamento nazionale, in modo da allargare i casi di ineleggibilità a tutte quelle posizioni che la legge nazionale considera incompatibili. La legge siciliana 18 febbraio 1958, n. 6, sostituisce il testo citato con quello che segue:

« Non sono eleggibili:

omissis

4) i commissari, i liquidatori, i presidenti o componenti di consigli d'amministrazione o di collegi sindacali, i direttori generali o centrali di enti pubblici soggetti per legge alla vigilanza o tutela della Regione ovvero enti in genere che siano ammessi a godere e godano effettivamente in via ordinaria in dipendenza di disposizioni di legge o di atti amministrativi vincolanti di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione. Sono ecettuati gli enti che svolgono attività culturali, quelli concer

nenti attività sportive, gli enti e associazioni di culto, ovvero aventi finalità sindacali ovvero sanitarie ovvero di beneficenza ed assistenza. Sono altresì eccettuati i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative iscritte regolarmente nei registri di prefettura. Le cause di ineleggibilità previste dal presente numero non sono applicabili a coloro che in conseguenza di dimissioni o altra causa, abbiano effettivamente cessato dalle loro funzioni almeno 90 giorni prima del compimento di un quadriennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Per quanto sia evidente che incompatibilità e ineleggibilità sono in un certo senso posizioni giuridiche equivalenti (la loro differenza consiste principalmente nel fatto che l'una si riferisce ad un « prima », mentre l'altra si riferisce a un « dopo »), talché una lunga elencazione di ineleggibilità sgombra praticamente il campo della presenza di molti casi di incompatibilità, il legislatore siciliano ha tuttavia voluto regolare in alcune leggi anche questa seconda posizione, dichiarando incompatibili con la carica di deputato all'ARS altre cariche o uffici in enti e istituti legati in qualche modo da vincoli giuridici o di interesse con la Regione.

È il caso della legge regionale 13 marzo 1950, n. 22 — Ordinamento dell'Azienda siciliana Trasporti —, che all'art. 7, primo comma, dichiara che « non possono far parte del consiglio di amministrazione: a) senatori, deputati nazionali, e deputati regionali », precisando al comma ultimo ancora: « coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo, decadono dalla carica »; e della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64 — Istitu-

zione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino —, che, all'art. 3, sancisce una norma identica a quella testè riportata.

Anche nella nostra Regione si possono ricordare almeno due precedenti: un'iniziativa consiliare durante la prima legislatura (Cristoforetti) e una durante la seconda (Scotoni), entrambe rimaste allo stato di iniziative, senza un seguito in sede di approvazione.

Sembra ai presentatori che oggi ci siano i presupposti perché l'iniziativa presente abbia esito e sorte diversa da quelle ora menzionate. La ricordata legislazione statale, frattempo entrata in vigore, e l'esempio della Regione siciliana ci sembrano già di per sé stessi dati sufficienti a suggerire a tutto il Consiglio un adeguamento della nostra legislazione a quanto si è fatto in altra sede con fini ben precisi e di validità non parziale, non territoriale, ma universale e indiscutibile.

Non si vede, difatti, come e perché la nostra Regione dovrebbe sottrarre se stessa e i propri rappresentanti dall'osservanza di quelle norme che sono universalmente riconosciute come indispensabile salvaguardia di un corretto operare negli enti pubblici e che già presiedono all'attività dei parlamentari nazionali e a quelli dell'ARS. Basta spesso un solo caso in contrasto con questa regola di corretto comportamento perché la opinione pubblica, portata a generalizzare, investa con dei giudizi negativi tutta la classe politica dirigente e tutti i pubblici istituti. I presentatori non si sono tanto preoccupati di vedere se, nel nostro caso, le posizioni in cui si verificano cumuli di cariche siano molte o poche, quanto di fissare un principio che eviti il crearsi di determinate situazioni censurabili e che dia all'opinione pubblica la certezza che il mandato politico è circondato da quelle salvaguardie che ne impediscono la degenerazione in cumulo

di incarichi e di poteri a profitto di singole persone o di ristretti gruppi o categorie.

Non dubitiamo che l'on. Consiglio regionale, condividendo le valutazioni e i motivi che hanno ispirato la presente proposta, la vorrà confortare della sua approvazione.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute dei giorni 27 febbraio, 5 e 27 marzo, 13 maggio 1963, prendendo in considerazione tutte le ipotesi che l'esperienza degli anni precedenti ha suggerito.

Lo Commissione si è soffermata in particolare sulla necessità di delimitare esattamente i casi di incompatibilità, ammettendo tuttavia delle eccezioni per enti che non svolgono attività di lucro, onde consentire ai Consiglieri regionali di curare attività culturali, sportive, sindacali, di culto, di assistenza o beneficenza.

Pertanto la Commissione ha elaborato un nuovo art. 1 che si distingue dal testo dei proponenti per l'eccezione anzidetta. L'art. 1 della Commissione differisce dal testo dei proponenti anche perché si è voluto estendere l'incompatibilità anche alla carica di componente

del Consiglio di amministrazione o di collegio sindacale degli enti previsti. Questa estensione è dovuta al fatto che dalla discussione è emerso che, sia pure in misura ridotta, le stesse ragioni che consigliano l'incompatibilità per la carica di presidente o consigliere delegato sussistono anche per la carica di semplice consigliere d'amministrazione o di revisore dei conti. Nel contempo la Commissione ha voluto assorbire in questo art. 1 il testo dell'art. 13 dell'attuale legge elettorale regionale, per dare alla legge una maggiore completezza.

La Commissione propone poi la soppressione dell'art. 4 del disegno di legge, in quanto la materia in esso regolata non riguarda l'incompatibilità; la Commissione ritiene che detta norma potrà essere più esattamente inserita in altro testo legislativo.

L'art. 5 e l'art. 6 hanno lo scopo di stabilire una procedura precisa e inderogabile che consenta l'immediata attuazione della legge.

Con l'art. 7 si propone la soppressione dell'art. 13 della legge elettorale regionale, in conseguenza dell'assorbimento della materia in esso prevista nell'art. 1 del presente testo.

La Commissione a maggioranza, con una astensione (cons. Tanas), ha approvato questo disegno di legge e lo rimette al Consiglio regionale per l'esame.

Il cons. Tanas nell'annunciare la propria astensione ha dichiarato di voler svolgere in Consiglio regionale i motivi della medesima.

## Testo dei proponenti

## Testo della Commissione

## Art. 1

I membri del Consiglio regionale non possono ricoprire la carica di presidente, di vicepresidente, di consigliere delegato, di amministratore unico, di direttore generale e di liquidatore in enti, istituti e società sottoposti in qualsiasi modo alla vigilanza o alla tutela della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano, che siano costituiti con la partecipazione finanziaria della Regione e delle Province, o che da queste ricevano sotto qualsiasi forma sovvenzioni o contributi.

## Art. 2

È altresì incompatibile con la qualità di membro del Consiglio regionale la qualità di presidente, vicepresidente, consigliere delegato, amministratore unico, direttore generale, liquidatore, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in enti, società o istituti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle Province di Trento e Bolzano od ai quali la Regione o le Province contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

## Art. 1

Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale le cariche:

- a) di deputato e senatore;
- b) di giudice della Corte costituzionale;
- c) di membro di altri Consigli regionali;
- d) di sindaco di un Comune della Regione;

e) di presidente, componente di consiglio di amministrazione o di collegio sindacale, direttore generale, commissario o liquidatore di enti, istituti, società ed associazioni sottoposti in qualsiasi modo al controllo amministrativo della Regione o delle Province di Trento o di Bolzano, ovvero che siano costituiti con la partecipazione della Regione o delle Province, ovvero che siano ammessi a godere in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione o delle Province.

Sono eccettuati gli enti, istituti, società ed associazioni, che svolgono attività culturali, sportive, sindacali, di culto, di assistenza o di beneficenza.

## Art. 2

È altresì incompatibile con la qualità di Consigliere regionale la qualità di presidente, componente di consiglio d'amministrazione o di collegio sindacale, direttore generale, commissario, liquidatore, ...

Testo dei proponenti	Testo della Commissione
Art. 3	Art. 3
<p>I membri del Consiglio regionale non possono assumere il patrocinio professionale né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza a imprese di carattere finanziario od economico, in loro vertenze o rapporti d'affari con la Regione e le Province di Trento e Bolzano.</p>	<p>I Consiglieri regionali non possono assumere ...</p>
Art. 4	Art. 4
<p>Ai membri della Giunta regionale non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti, aziende o commissioni speciali dipendenti dai loro Assessorati o su cui gli Assessorati medesimi debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.</p>	<p>Soppresso.</p>
Art. 5	Art. 5
<p>I membri del Consiglio regionale per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dagli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato di consigliere regionale.</p>	<p>I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dagli articoli precedenti decadono dal mandato di Consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.</p>
	<p>Nella prima applicazione della presente legge il termine scade il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.</p>

## Testo dei proponenti

## Art. 6

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalla presente legge sono di competenza della Commissione di convalida del Consiglio regionale, che è investita del caso dalla Presidenza del Consiglio medesimo.

## Testo della Commissione

## Art. 6

... previste dalle leggi sono ...

... Consiglio medesimo, quando essa ritenga che l'interessato non abbia ottemperato a quanto disposto dall'articolo precedente.

La Commissione accerta l'avvenuta decadenza a sensi dell'art. 5 della presente legge. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, l'interessato non può partecipare alle sedute del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale.

## Art. 7

(di nuova istituzione)

È soppresso l'art. 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; la parola al cons. Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Soprattutto dopo la lettura della relazione della Commissione legislativa, devo prendere la parola per illustrare il punto di vista del mio gruppo su questo disegno di legge. Già in sede di Commissione manifestai delle perplessità su alcuni punti di questa proposta, non sulla sua opportunità.

Ripeto qui che non ho alcun dubbio sulla opportunità e sulla necessità di questo provvedimento, però devo dire che ho qualche perplessità riguardo alla partecipazione di consi-

glieri regionali e provinciali ad enti nei quali viene amministrato del denaro pubblico.

Dico anche che noi riteniamo che l'opinione pubblica deve venire a conoscenza dell'entità degli emolumenti che i membri dei vari consigli di amministrazione percepiscono. Si parla di milioni, o di centinaia di migliaia di lire, che consiglieri regionali percepiscono a questo titolo. Ora è evidente che è necessario che l'opinione pubblica sia esattamente informata sulla vera entità di questi compensi. Tanto per citare un esempio, dirò che io faccio parte del Consiglio di amministrazione della Società « Atesina » e come tale prendo 80 mila lire

all'anno. La nostra opinione è che la carica di consigliere regionale comporta necessariamente la partecipazione a società nelle quali viene amministrato denaro della Regione e delle Province. Siamo però dell'opinione che tale incarico debba essere svolto a titolo gratuito, anche se è vero che noi non possiamo obbligare un Consiglio di amministrazione a corrispondere ai suoi componenti un compenso quale può essere quello che ho già citato delle 80 mila lire. Riteniamo però che in questo caso l'interessato deve denunciare alla Presidenza del Consiglio quello che percepisce, in modo che essa Presidenza detragga dalle competenze di ciascuno la cifra corrispondente. Ripeto che io faccio parte del Consiglio di amministrazione della Società « Atesina », in quanto l'Assessore alle finanze della Provincia di Trento ne ha sempre fatto parte al fine di controllare come il denaro pubblico venga speso.

Noi riteniamo quindi che una presenza degli amministratori nelle società a partecipazione regionale e provinciale sia, non solo opportuna, ma necessaria. In conclusione, noi siamo favorevoli a questa proposta di legge con opportuni emendamenti, e mi riservo di chiarire ulteriormente la nostra posizione in sede di discussione articolata.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Raffaelli.

**RAFFAELLI (P.S.I.):** Vorrei aggiungere poche cose a quelle contenute nella relazione. Dirò subito che ci rendiamo conto come una materia tanto delicata possa prestarsi a una facile demagogia nell'un senso e nell'altro. Nell'uno è già stata fatta, e non da noi, quando una parte della stampa, nel momento in cui venne decisa dal Consiglio la sospensione dalla discussione di questo disegno di legge, si affrettò a gridare allo scandalo asserendo che

il disegno di legge non era stato posto in discussione perché i consiglieri regionali si erano spaventati, decidendo di mettere lo stesso in frigorifero. Discorso e affermazione avventati, questi, perché i motivi di quel temporaneo rinvio non erano affatto segreti per il fatto che essi motivi erano stati detti chiaramente e apertamente in quest'aula. Facile, invece, sarebbe una demagogia di altra natura, specialmente da parte dei presentatori di questa iniziativa di legge, i quali potrebbero impantarsi a moralizzatori. Non è questo che vogliamo fare: noi siamo convinti che il Consiglio regionale ha unanimemente la tendenza a superare certe posizioni che devono essere superate. Noi, nel presentare in aula questo disegno di legge, partiamo dal presupposto che tutto il Consiglio vuole arrivare a una regolamentazione di questa materia e non ci scandalizziamo a priori se singoli o gruppi avanzano delle perplessità su questo strumento, che riconosciamo riguarda una materia non facile da regolamentare.

Comunque discuteremo sulle eventuali difficoltà e cercheremo di superarle insieme. Certo è, però, che non si può volere nello stesso tempo la legge sulle incompatibilità e voler mantenere lo « Status quo »; sono due cose assolutamente inconciliabili. Devo anche dire che non è dispiaciuto ai presentatori aver proposto un testo, quello originario, che, se approvato dal Consiglio, avrebbe come conseguenza immediata la dichiarazione di incompatibilità nei confronti di un consigliere del nostro gruppo. Ricordo anche che in Commissione si è arrivati all'approvazione di una norma, da noi non approvata ma nemmeno ostacolata, che, qualora venisse approvata dal Consiglio, statuirebbe la incompatibilità fra la carica di consigliere regionale e la partecipazione a società di chi vi parla e di altri dello stesso gruppo. Questa disposizione la dobbiamo ave-

re tutti in partenza, salvo poi ponderare l'opportunità di andare ad un determinato limite o di fermarsi a un limite più vicino nella gamma vastissima delle possibilità di applicazione del caso di incompatibilità.

Il collega Tanas, per incominciare ad entrare nel campo concreto, ha sollevato il problema degli Enti a partecipazione regionale o provinciale. Vorrei, innanzitutto, occuparmi della prima parte del suo intervento: quella, cioè, riguardante le deformazioni in seno all'opinione pubblica circa le prebende corrisposte ai consiglieri regionali facenti parte di consigli di amministrazione di enti vari. Dico subito che è questo l'aspetto meno preoccupante, secondo me. Il fatto che si ritenga che un consigliere, invece di 80 mila lire, ne prenda centinaia di migliaia, la ritengo una cosa in certo senso inevitabile. Ma, fosse anche così, lo spirito informatore della legge non è quello di evitare che uno di noi a fine d'anno si trovi in tasca le tre, quattro o cinquecento mila lire in più; la faccia vera e il cuore del problema è un altro: è il cumulo di potere amministrativo e politico che si vuole e si deve evitare. Il problema è quello di limitare i centri di potere ed evitare che il controllo sia nello stesso tempo il controllore. Si deve, inoltre, evitare che taluni enti si trovino in posizione di privilegio nei confronti della Regione e delle Province, e nello stesso tempo che la stessa persona accumuli in sé un potere politico che noi giudichiamo eccessivo. Ecco perché non siamo d'accordo con la proposta avanzata dal collega Tanas, secondo la quale i consiglieri che si trovano ad avere incarichi di questa natura devono dichiarare alla Presidenza quanto prendono per questi incarichi, in modo che venga a loro detratta dallo stipendio di consigliere regionale una uguale somma. Questo perché, come ho già detto, il problema centrale non è questo, anche se l'ar-

gomento portato da Tanas è stato uno dei più dibattuti in sede di Commissione e con tutta probabilità occuperà una buona parte dei nostri lavori qui in aula. Comunque, ci sono anche delle posizioni intermedie; si può limitare l'incompatibilità alle cariche di presidente, vice presidente, direttore o vice direttore di società. Questo è uno dei grossi temi da discutere.

L'altro è quello delle eccezioni: sono stati considerati quegli atti e quelle società che abbiano fini particolari. In questa materia ci siamo ispirati alla legge siciliana, vale a dire abbiamo considerato gli enti ed istituti culturali, sportivi, di culto, sindacali, i quali non sono normalmente degli enti economici, anche se possono avere un certo peso politico. Discutiamone: comunque, le eccezioni richiamano altre eccezioni. Cerchiamo di non disperderci in casistiche minuziose.

Questo volevo dire come introduzione alla discussione. È comunque necessario che noi evitiamo la posizione di affermare che la legge è buona nei principi, ma di fare in modo di renderla, attraverso una serie di modificazioni, praticamente inefficiente.

**PRESIDENTE:** La parola al cons. Nardin.

**NARDIN (P.C.I.):** La mia parte è favorevole alla emanazione di una legge che preveda con chiarezza tutte le possibili incompatibilità fra la carica di Assessore regionale e attività in altri enti e società. I progetti di legge sottoposti alla nostra attenzione sono, a mio parere, non sufficienti, specie quello elaborato dalla Commissione. E dirò il perché. Noi riteniamo che sia incompatibile la presenza di un consigliere regionale in una società nella veste di amministratore delegato, perché egli con questa figura può assumere un

ruolo determinante per quanto riguarda l'azione politica di quell'ente. Io invece non considererei così la presenza di un consigliere regionale, in qualità di consigliere, in un organismo a partecipazione regionale, quando questa presenza fosse debitamente valutata dall'ente delegante, in modo che questa attività possa essere resa di pubblica ragione. Non vedo in questo caso dove ci possa essere la incompatibilità, in quanto come consigliere egli non può avere quella potestà determinante nelle decisioni quale potrebbe avere se fosse invece presidente o amministratore delegato di questa società.

Altrettanto dicasi per quanto riguarda la partecipazione ai collegi dei sindaci e dei revisori dei conti. Qui la situazione potrebbe apparire diversa: si potrebbe dire che un consigliere regionale, in veste di sindaco o di revisore, potrebbe concorrere alla determinazione di una politica diversa da quella perseguita dalla Regione. Mi si consenta di fare un esempio personale: io sono revisore dei conti, da dieci anni, in seno all'Ente Fiera di Bolzano — e sono pronto a rassegnare subito le dimissioni!

Ora appare logico che la posizione dei revisori dei conti è diversa da quella di consigliere di amministrazione, in quanto egli non partecipa alla determinazione di una politica, bensì ha solo compiti di controllore anche ai sensi del codice civile. Ora l'affermare che in questo caso ci sia una incompatibilità, mi pare che si debba escludere in linea formale e in linea sostanziale, perché nel caso preso in esame un consigliere regionale diventa un doppio controllore, in quanto revisore dei conti e in quanto consigliere regionale.

Il mio discorso tende a questo: noi dobbiamo prevedere le grosse incompatibilità, quelle veramente sostanziali, ed è su questo che dobbiamo appuntare il nostro interesse

nell'approntare una legge che colpisca i casi presenti e futuri di cui è fatto cenno nella relazione dei presentatori.

Si pone, però, un altro discorso: la Commissione ha ritenuto di proporre all'art. 1 una serie di eccezioni. A questo punto, dirò che non sono d'accordo con questa eccezione perché gli enti che in essa sono previsti non devono essere esclusi. Non siamo più nell'ottocento. Prendiamo, ad esempio, la Provincia di Bolzano e vediamo che per la cultura l'ente pubblico mette a disposizione centinaia di milioni. Non c'è scopo di lucro; sarà così. Il fatto è però che attorno agli istituti culturali si intraprendono operazioni economiche o finanziarie che logicamente comportano dei determinati interessi. Per il settore sportivo, possiamo dire altrettanto, perché sappiamo tutti che lo sport oggi è diventato una gigantesca macchina economica. Quanto all'assistenza e beneficenza, se noi pensiamo che il 60% delle disponibilità va in spese per la burocrazia ed altro, la presenza di un consigliere regionale in questo groviglio di interessi, privati e pubblici insieme, il voler non vedere in questo una sostanziale incompatibilità è troppo comodo.

La esclusione posta dalla Commissione è quindi madornale, anche perché essa è posta in un modo alquanto drastico. Vorrei essere smentito, ma temo di non esserlo. Basta scorrere la vita di questi ultimi dieci anni per vedere se dietro il paravento di certi istituti culturali, di beneficenza e di assistenza ci sono o non ci sono delle grosse operazioni finanziarie che possono diventare speculative. Queste cose noi le dobbiamo considerare, e appunto per questo la proposta della Commissione veramente non posso accoglierla: nella legge si devono includere anche queste incompatibilità. E allora si faccia una legge più chiara, nella quale si dica che il consigliere regionale può

essere solo Assessore regionale o provinciale, o Presidente della Giunta regionale o delle Giunte provinciali e delle rispettive Assemblee legislative. Se si fa una legge di questo genere, sono prontissimo a sottoscriverla; per il resto, sia la Regione che le Province si serviranno di persone estranee. Non mi sento di ingolfarmi in esclusioni, che poi finiscono col portare a incompatibilità macroscopiche; non bisogna prevedere le incompatibilità formalmente, bisogna prevederle sostanzialmente. In tal caso il discorso deve essere impostato in un modo diverso da quello della Commissione legislativa agli affari generali.

E anche quando si parla di enti economici soccorre l'esperienza. Ripeto che io faccio parte dell'Ente Fiera di Bolzano. È un ente economico? Certamente! Ma può essere considerato un ente speculativo, quando il suo bilancio è di 80 milioni di lire all'anno? Tanti ne ha e tanti ne spende. Tutti gli atti che abbiamo passato per mano in questi anni non dimostrano che sia un ente speculativo. E allora anche qui bisogna distinguere. È difficile, ne convengo, e in questo sono d'accordo con Raffaelli. Ed è per questo che ho fatto in precedenza la proposta di un disegno di legge che superi i due presentati e che preveda semplicemente che un consigliere regionale non possa fare nient'altro che il consigliere regionale ed assumere le cariche che da questo titolo gli possono derivare nell'amministrazione regionale o provinciale in esecuzione di questo suo preciso e unico mandato.

Un'ultima osservazione va fatta all'art. 2. Io completerei meglio questa norma, nel senso che il consigliere regionale non possa far parte di nessuna impresa o ufficio, con lucro diretto o indiretto, che abbia rapporti con qualsiasi ente pubblico, sia esso la Regione, le Province, i Comuni, le Casse di Malattia, le Camere di Commercio, gli EPT ecc. Allora,

ecco che la incompatibilità deve essere chiara: al di fuori della Regione e delle Province, nessun incarico.

In subordine, non possiamo considerare inclusioni ed esclusioni, come quelle proposte dalla Commissione.

Con molta franchezza e calore, perché a questa cosa credo, ho espresso il mio punto di vista e mi auguro che il Consiglio sia il più drastico possibile nel sancire le norme che devono regolamentare questa materia.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Avendo ascoltato con attenzione gli interventi che si sono svolti fin qui, vorrei fermarmi per un momento all'ultimo intervento, che è quello del cons. Nardin. Se dovessimo entrare nel suo ordine di idee, evidentemente dovremmo bloccare questa legge e abbandonarla e qualcuno dovrebbe proporsi di stendere un nuovo testo, il quale dovrebbe ispirarsi a quel concetto che Nardin ha chiamato « massimalista ». Ma io credo di non essere in errore quando, proprio ascoltando Nardin, traggio la convinzione che il suo pensiero non sia del tutto chiaro, perché egli ha indicato una soluzione radicalissima, quale sarebbe quella di impedire al consigliere regionale l'assunzione di qualunque carica, di qualunque genere, per qualunque scopo; ma poi egli stesso raccomandava di adottare il sistema della ricerca delle incompatibilità sostanziali, e non vedeva l'esistenza di questa incompatibilità sostanziale, ad esempio, fra la carica di consigliere regionale e la carica di membro nel consiglio di amministrazione di qualche ente, a carattere economico, speculativo o non speculativo, tipo Fiera di Bolzano, tipo altri enti che possono facilmente essere citati, nei quali enti la Regione abbia una sua presenza. Egli stesso dunque avverte l'opportunità di stare

a criteri che siano sostanziali, che siano giustificati da ragioni sostanziali, almeno per questo aspetto. Ed infatti io penso che bisogna proporsi di stabilire quali sono le ragioni che ci inducono ad esaminare e approvare, con varianti o senza, questa legge. Io me la sono guardata con attenzione, e assieme ad altri colleghi ho elaborato anche una serie di emendamenti e credevo di parlare soltanto nel momento in cui si sarebbe proceduto all'esame dei singoli articoli, nel momento quindi in cui si avrebbe avuta la opportunità di illustrare quegli emendamenti. Ma penso non sia fuori luogo, dopo quanto è stato detto, che io tenti, un po' improvvisando, a seguito della discussione che si è svolta fin qui, di accogliere il suggerimento che è venuto da Nardin, e cioè di fare uno sforzo per dirci quali dovrebbero essere veramente le ragioni sostanziali di incompatibilità. Quando avremo stabilito questo, il tradurre le deduzioni che ne deriveranno in norme sarà più facile e sarà un atto di coerenza con gli accertamenti delle ragioni sostanziali di incompatibilità.

Allora mi chiedo che cosa vuol dire incompatibile. Il termine deve avere un suo preciso significato. In senso generale mi pare che si possa affermare che incompatibili sono due cariche quando esse comportano l'assolvimento di compiti che non possono essere affidati — senza inconvenienti e contraddizioni — ad una stessa persona. Ecco, secondo me, il concetto di incompatibilità. Affidando due o più compiti a una stessa persona ci deve essere un qualche cosa nella situazione che si crea, che non renda possibile l'assolvimento adeguato, responsabile, diligente, dei due o più compiti di cui trattasi. Allora, io mi domando, quali possono essere queste situazioni che rendono non adeguatamente adempibili i compiti e fanno sorgere in conseguenza una incompatibilità?

Potrebbe essere questione di tempo, del tempo necessario ad assolvere l'incarico. Potrebbe in ipotesi essere affermato che il mandato pubblico regionale, per la sua natura, per la responsabilità che esso comporta, per l'attività che richiede al consigliere, debba considerarsi esclusivo, escluda cioè qualunque altra forma di attività. Io penso però che a questa affermazione obiettivamente non possiamo giungere. Non è così nella realtà delle cose, non lo è mai stato; se così fosse, evidentemente, il consigliere regionale, nel momento stesso dell'assunzione del mandato pubblico, dovrebbe non avere la possibilità di occuparsi delle proprie attività artigianali, di commercio, di industria se ne ha, delle proprie attività professionali, e così via; non dovrebbe potersi dedicare neppure a quelle attività di direzione oppure di consiglio, in società di carattere culturale e di carattere sindacale, di carattere sportivo, per le quali attività la precisa proposta che è venuta dalla nostra Commissione, e la legge siciliana prima ed altre leggi ancora, fanno invece espressa eccezione. Quindi il considerare il tema dell'incompatibilità sotto il profilo di una esclusività di prestazioni che il mandato pubblico richiederebbe al consigliere, mi sembrerebbe al di fuori della realtà delle cose, ed è certamente al di fuori degli intendimenti legislativi fin qui manifestati, compresi quelli che sono emersi dalla discussione che si è svolta in Commissione e dalle dichiarazioni che anche il proponente di questa legge ha potuto fare.

Allora quale altra potrebbe essere la situazione che crea una vera incompatibilità fra due o più cariche? Secondo me è la situazione che crea un conflitto, potenziale o attuale, fra gli interessi che verrebbero rappresentati dalla stessa persona.

Secondo me quando si guarda la legge, è proprio di qui che nascono le vere incompati-

bilità. Il concetto è proprio qui: situazioni che possono porre il consigliere in una condizione di non poter conciliare, in una visione veramente obiettiva ed imparziale degli interessi che gli sono affidati, la rappresentanza di un ente e la rappresentanza dell'altro ente. In tale senso nella legge vi sono appunto le incompatibilità previste dall'art. 3, incompatibilità di questo genere sono quelle appunto della presidenza o della rappresentanza di enti che possono avere in continuità, in via ordinaria, in base a disposizioni di legge, contributi da parte della Regione, perché evidentemente se il consigliere rappresentasse l'ente che ottiene quei tali contributi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'adempiere o al dovere di consigliere o a quello di presidente, in quanto potrà essere portato magari a chiedere, come presidente, di più di quanto come consigliere non possa accordare. Altro caso è quello del patrocinio professionale e di consulenze in imprese che siano in rapporti di affari con la Regione, perché evidentemente si assumerebbe contemporaneamente la tutela di interessi che possono essere in contrasto, anzi che lo sono, potenzialmente. Abbiamo visto nelle leggi dello Stato e abbiamo tentato di riprodurre nella nostra legge — ma io proporrò di togliere, per le ragioni che spiegherò al momento opportuno, questa norma —, ritenere incompatibile la carica di deputato e di senatore con quella di consigliere regionale, perché è nella concezione generale del mandato politico l'obbligo della rappresentanza degli interessi generali di tutta la nazione. La difficoltà di conciliare qualche volta questi interessi generali con quelli particolarissimi o più particolari che sono affidati o a un consigliere comunale o a un sindaco o a un consigliere regionale fa sorgere un vero motivo di incompatibilità tra i due mandati. Così nella costituzione troviamo affermato il divieto di assumere contem-

poraneamente la carica di consigliere regionale in due consigli regionali, appunto perché nella situazione di fatto possono nascere ragioni di conflitto di interessi fra le due Regioni; situazioni particolari che richiedono una determinata tutela, che è di utilità per una Regione, può non esserlo per l'altra.

In tutti questi casi quindi, in cui la coscienza del titolare dell'incarico pubblico, può essere messa a disagio per l'impossibilità di adempiere al suo dovere scrupolosamente in un senso o nell'altro, in favore di un interesse rappresentato o in favore dell'altro interesse rappresentato, è giusto che si ritenga esistente l'incompatibilità, ed è assolutamente giusto che queste situazioni vadano eliminate e che la legge impedisca che queste situazioni si creino.

Ecco perché alle disposizioni che in tale senso nella legge sono contenute, da parte nostra, da parte mia certamente, ma anche da parte del gruppo al quale appartengo, non saranno fatte obiezioni di sorta.

Ma a questo punto sorge proprio la questione che è stata posta dal primo oratore, e cioè dal cons. Tanas. Quale è la situazione che nasce nei confronti delle società, nelle quali noi, quali rappresentanti della Regione o delle Province, possiamo essere chiamati a far parte dei rispettivi Consigli di amministrazione? Quale è la situazione? È di conflitto di interessi? Assolutamente no. Là dove esistono enti, istituzioni, società, nelle quali la Regione o le Province hanno ritenuto sia proprio interesse o proprio dovere partecipare, la funzione del consigliere regionale diventa esclusivamente funzione di rappresentante e di tutore degli interessi regionali o provinciali, ed è una funzione che non solo non lo porrà a disagio, ma lo metterà in grado di compiere in una maniera anche più vasta, più efficace,

più utile, quel mandato che egli ha assunto attraverso l'elezione regionale.

Non è possibile quindi vedere in quelle situazioni nessun conflitto di interessi, ma tutela degli interessi che sono affidati al consigliere regionale. E guardate che oltre all'assenza, in queste situazioni, di una reale, di una sostanziale causa di incompatibilità, queste situazioni vanno considerate sotto il profilo della migliore tutela dell'interesse regionale o degli interessi provinciali. Noi abbiamo il dovere di chiederci se queste situazioni coincidono o non coincidono con la migliore tutela degli interessi provinciali o regionali. E io rispondo che normalmente è così. Lo potrei dire anche con riguardo alle esperienze personali che io ho fatto, e alle quali faccio riferimento soprattutto ora, in questo momento in cui io non ho in nessun modo incarichi di rappresentanza regionale o provinciale in alcun ente locale, e in alcuna istituzione o società locale. Ma in passato, come Presidente della Giunta regionale, io questa rappresentanza ho avuta, ed essa ha sempre efficacissimamente coinciso, permettetemi di dirlo, con la migliore tutela degli interessi regionali. Io mi ricordo, se mi consentite di chiedere qualche minuto di tempo alla vostra attenzione, che, ad esempio, quando mi si richiese di assumere la carica di sindaco di Trento, mi trovai pochi giorni dopo ad una sorpresa che lì per lì mi riuscì veramente sgradita; mi si disse che, per vecchie disposizioni statutarie, il sindaco di Trento doveva essere il Presidente della SIT. Mi ricordo lo sgomento che ebbi in quel primo momento, mi sentivo assolutamente inadatto a questa funzione e mi chiedevo: ma come mai i nostri padri coscritti in passato hanno voluto stabilire questo? Ma poi al contatto con la realtà, ho dovuto riconoscere che quella norma era stata saggia, perché la rappresentanza e la tutela degli interessi di quel

complesso industriale, cui sono affidati servizi pubblici, non poteva essere meglio servita e meglio soddisfatta che avendo a presidente colui che in un determinato momento è sindaco di Trento, la qual cosa lo porta ad ottenere nei confronti delle autorità dello Stato, quando va a trattare di interessi della società, una maggiore comprensione, molto maggiore di quella che si otterrebbe se il presidente fosse un privato qualunque.

E, successivamente, quando noi abbiamo deliberato, come Consiglio regionale, l'iniziativa, ad esempio, dello sfruttamento dell'Avio, non c'è nessun dubbio che in tutta la difficile fase procedurale, la società che abbiamo costituita, trasse vantaggio dall'essere rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, che durante l'istruttoria, e nelle varie trattative si presentava sicuramente come rappresentante e portatore di interessi pubblici generali.

E ancora quando, proprio nella realizzazione di quella iniziativa idroelettrica, abbiamo aumentato di un terzo la potenza portandola da 130 mila Kw a 195 mila Kw, e abbiamo incontrato, nel corso di esecuzione delle opere, parecchie vicende che ebbero come conseguenza un aumento notevole dei preventivi di spesa, si dovette pensare a trovare il finanziamento atto a coprire l'eccedenza di spesa, la società si trovò in difficoltà, e le ha potute superare agevolmente proprio perché chi andava a trattare le relative operazioni era il presidente della società, ma era anche il Presidente della Giunta regionale, il che conferiva a tutta l'iniziativa, non solo un carattere pubblico fuori discussione, questo agevolava le trattative, ma anche un carattere di maggiore serietà, di maggiore consistenza, alimentava una fiducia che nei confronti di persone private probabilmente non ci sarebbe stata. Credetelo, io mi sono chiesto questo

attentamente e ripetutamente, qui, se noi vogliamo vedere le cose come stanno, dobbiamo concludere che non solo in queste situazioni non esistono conflitti di interessi e non esistono quindi situazioni di incompatibilità sostanziale fra le due cariche, ma esiste invece la migliore possibilità di tutela degli interessi pubblici che ci sono affidati.

E guardate che questo è vero anche sotto altri profili, ad esempio sotto il profilo del collegamento con gli enti, le istituzioni o le società in cui la Regione abbia partecipazione. Il prendere persone estranee alla composizione del Consiglio regionale per questi compiti, vuol dire rendere assolutamente meno efficaci e meno penetranti i contatti, la continuità di informazione, di relazione, la possibilità di una più esatta conoscenza dello stato delle cose, la possibilità di interventi più tempestivi; vuol dire impedire o rendere più difficile in questo Consiglio, la discussione dei problemi che riguardano quegli Enti perché gli estranei non possono venire in questo Consiglio a chiarire, illustrare od altro; vuol dire togliere al consigliere regionale e al membro di Giunta la possibilità di formarsi direttamente la conoscenza dei problemi che deve in qualche modo dirigere o amministrare, a proposito dei quali è chiamato a svolgere domani una funzione legislativa od amministrativa. Proprio in questi giorni, dedicandomi a letture di dottrina economica e leggendo Hames, trovai ripetuto questo concetto: nel capitolo « le condizioni per la dirigenza amministrativa ideale », è ribadito il concetto della necessità per colui che assume il mandato pubblico, di avere contatti diretti e responsabilità dirette in organismi economici e in organismi aziendali, allo scopo di avere la nozione non più astratta o teorica o di seconda mano, ma la nozione diretta di ciò che la sana amministrazione richiede. Noi siamo chiamati qui a pronunciar-

ci spesso su provvedimenti legislativi, su atti amministrativi od altro, che si svolgono nel campo di queste istituzioni, di questi organismi, di queste società. E siamo chiamati a farlo spesso senza avere la possibilità di una diretta esperienza in questa materia, il che diminuisce di gran lunga la preparazione del consigliere regionale, la sua formazione professionale che si arricchisce quanto maggiore è la sua possibilità di avere concrete nozioni, di avere modo di orientarsi autonomamente nei più vari campi. Mi si dirà che, in genere, alla eventuale assenza di nozioni personali, i consiglieri, gli Assessori possono rimediare facendosi assistere da consulenti. È vero che in molti casi ciò deve avvenire perché il corredo, la quantità di nozioni tecniche che possono essere richieste, ad un consigliere, va al di là di ogni preparazione personale, soprattutto quando si tratta di temi tecnici specializzati. Ma non c'è nessun dubbio che debbasi tendere a mettere il consigliere regionale in condizione di avere l'esperienza diretta dei fenomeni che deve contribuire a migliorare, a proposito dei quali può essere chiamato a legiferare o a svolgere attività amministrative.

Quindi ecco che mi associo senz'altro alla proposta che è venuta da Tanas, anzi debbo dire che avevo già elaborato un preciso emendamento in proposito, e in quell'emendamento dico: resti pur tutto valido quello che nella proposta di legge è detto, ma si faccia l'eccezione per la presenza di membri di Giunta e di consiglieri regionali nei consigli di amministrazione degli enti in cui la Regione o le Province hanno una ragione diretta di partecipazione.

Guardate che la stessa Sicilia, che qui è stata più volte citata ed è stata indicata ad esempio, quale precorritrice nella legislazione regionale in tema di incompatibilità, nel testo che ho trovato riferito nella relazione di Raf-

faelli, non ha assolutamente considerato tra le incompatibilità quella relativa all'assunzione di cariche di presidenza o di consiglio di amministrazione in enti a partecipazione regionale.

Ora, se l'esperienza siciliana viene portata qui come esempio per altri aspetti, io la porto qui anche per questo aspetto, che mi sembra assolutamente valido.

Signori consiglieri, mi auguro che lo spirito di queste mie considerazioni e di queste mie proposte sia accolto nella sua realtà.

È il senso di responsabilità che mi induce e che induce coloro che con me hanno firmato quegli emendamenti, a proporvi la soluzione che abbiamo detto.

Che non si voglia assolutamente proporre una eccezione per scopo di cumulo di prebende, è dimostrato in maniera inequivocabile nel fatto che contemporaneamente alla proposta, si fa anche quella della piena gratuità di queste prestazioni, la qual cosa ci mette assolutamente al di fuori di ogni sospetto, e dimostra che opera in noi la preoccupazione di non pregiudicare la possibilità di un migliore funzionamento dell'amministrazione negli enti in cui l'amministrazione pubblica ha partecipazione. È proprio questo l'unico motivo che ci induce a proporre l'emendamento che abbiamo detto. Per gli altri emendamenti quando sarà il momento, mi riservo di prendere la parola, ma mi è sembrato opportuno dir subito queste cose, perché nella discussione ampia che la legge può comportare, i colleghi possano eventualmente ribattere e si veda un po' fin dove è possibile raggiungere un punto di intesa comune.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Accetto subito l'invito a ribattere: l'intervento del cons. Odorizzi infatti preannuncia un tale sovvertimento della nostra proposta di legge, da sovvertirne completamente lo spirito: ed è bene che i vari settori del Consiglio prendano subito posizione a questo proposito.

Mentre il cons. Odorizzi delineava questa « operazione svuotamento » della nostra proposta di legge, operazione di svuotamento concepita dalla D.C. ed affidata all'eloquenza, indubbiamente forbita, dell'avv. Odorizzi, mi tornava alla mente il ricordo di Bertoldo, l'ineffabile buffone delle infinite risorse, il quale, condannato a morte dal suo Re, chiese, come ultima grazia, di poter scegliere la pianta alla quale sarebbe stato appiccato; grazia che, in memoria delle molte risate che gli aveva fatto fare, il Re concesse; ed avvenne così che Bertoldo, cerca e cerca, finì per scegliere una modestissima pianta di fragola tenera e rasente terra. La D.C., tenta di impiccarsi ora ad una pianta di fragola, se non ad una pianta ancora più piccola. La sostanza della sua richiesta è che si sancisca l'incompatibilità per gli usi civici, per i comuni, per gli enti comunali di assistenza magari di Garniga, ma che non si tocchino le possibilità di presenza nei grossi enti economici a partecipazione regionale. Signori, non ci siamo capiti o non ci potete capire su questo terreno; si tratta di una discussione di carattere tutt'altro che secondario. Con la nostra legge impostavamo un quadro ben determinato, che, con gli emendamenti che sono stati annunciati dal cons. Odorizzi, si lasciano immutati i concetti di poco conto, ma si eliminano quelli macroscopici. Noi faremmo una strage di incompatibilità per incarichi di poco conto, una strage degli innocenti, e lasceremmo intatti i casi più gravi.

E non è senza significato tutto ciò. Adesso mi spiego il rigorismo quacchero dei commissari democristiani nella Commissione legislativa, che si batterono perché fossero proclamate tutte le incompetenze, con un rigorismo che, davvero, non conoscevano loro.

È stata una sorpresa vederli andare anche al di là della nostra proposta. Ora capisco: gli incarichi negli enti comunali, negli usi civici, negli asili magari, nei sindacati siano vietati: ma non si tocchino le grosse entrate. È chiaro, questo è il problema.

Per gli enti comunali di assistenza, per gli usi civici, enti che hanno un giro di 5 milioni ed un patrimonio di 50, per questi il consigliere regionale non può amministrare. Per l'Avisio, con 30 miliardi di capitale, con una gestione di miliardi, sì. Io potrò continuare ad esserne il sindaco, altri colleghi potranno continuare ad esserne consiglieri e magari potremo anche tornare ad avere nel nostro Consesso il presidente della società, oppure fra i membri della Giunta. In ipotesi potremmo avere in Consiglio regionale non soltanto il presidente dell'Avisio ma anche, ad esempio, quello della Fiera di Bolzano, delle Centrali ortofrutticole e così via. Così come il Presidente della Giunta provinciale, potrà continuare ad essere contemporaneamente presidente dell'istituto di San Michele, della Atesina, della Trento-Malé: ciò per l'opportuno coordinamento delle iniziative, per coincidenza, per affinità e coincidenza di interessi, ha detto Odorizzi. Ma io dissento formalmente. L'avv. Odorizzi ha citato le sue esperienze personali: a quelle esperienze si è riferito per affermare la validità delle sue proposte di emendamento; ma io posso opporgli anche valutazioni diverse. Ad esempio molti cittadini di Trento non sono d'accordo sul fatto che gli interessi del comune di Trento coincidano con quelli della SIT e ritengono che la SIT abbia

fatto una politica di valorizzazione della SIT, sì, ma che non coincideva con gli autentici interessi del comune di Trento. Il cons. Odorizzi la pensa diversamente, convalida l'opinione della comunione di interessi fra SIT e comune. Ma c'è gente che la pensa diversamente, sia per la sua gestione che per quella del suo successore Presidente della SIT.

Quanto alla coincidenza degli interessi fra Regione ed Avisio, vorrei ricordare all'avv. Odorizzi che il sottoscritto ed il consigliere che oggi presiede la nostra assise, avevano un punto di vista sensibilmente diverso dal suo circa questa coincidenza di interessi: certa politica della Regione, come azionista della Avisio, la ritenevamo, se non contraria agli interessi regionali, certo non regionalistica.

Non mi pare davvero persuasiva l'elencazione di esempi fatta dal cons. Odorizzi: un criterio di questo genere, della unitarietà di direzione, della identità di amministratori in diversi enti fra loro collegati, può essere valido. Nel campo dell'iniziativa privata è largamente applicato: è da questo criterio che nascono le società a catena, tipico istituto della organizzazione finanziaria italiana, che chiamano presidenti o vicepresidenti a catena. Così troviamo i vari conti Faina che cominciano ad un determinato punto e non finiscono più di passare attraverso i consigli di amministrazione di tutto un gruppo, di tutta una grande famiglia di società di azioni a catena. Ma noi non dobbiamo subire gli esempi, rubare il mestiere all'iniziativa privata. È già sotto accusa, questo criterio, per quanto avviene negli organismi economici ed industriali privati: figuriamoci che cosa avverrebbe, se questi criteri li dovessimo ritenere validi anche per gli organismi pubblici.

Detto questo in merito alle argomentazioni del cons. Odorizzi, dico subito che se

vengono accettati gli emendamenti prospettati, la legge non sarà più quello che voleva essere. In fatto di disposizione al contemperamento delle varie esigenze e soprattutto delle esperienze, possiamo, credo, dare esempio; non ci riteniamo i portatori dell'unica verità; ne abbiamo dato esempio anche in sede consiliare; abbiamo accettato la sospensione della discussione, abbiamo accettato la modifiche della Commissione legislativa anche su punti di vista che qui sono stati criticati, come le eccezioni per le associazioni culturali e sportive, siamo giunti a comprendere anche la posizione del cons. Tanas in Commissione. Non è quindi possibile dire che noi pretendiamo che la legge sia così o che non vada. Il testo presentato alla discussione dalla Commissione non è il nostro testo, ma lo abbiamo accettato anche se era notevolmente diverso da quello da noi presentato e da quello da noi preferito. I socialisti, presentatori di questo disegno di legge, non intendevano assolutamente rivendicare alcun monopolio, ma non possono nemmeno accettare che sia licenziata, con la loro firma, una legge che è una burletta. Chiariamoci quindi subito le idee: la comprensione va bene, la disposizione al compromesso anche, perché la politica è l'arte del compromesso. Ma ribaltare completamente le intenzioni dei proponenti non possiamo accettarlo; siamo disposti, piuttosto ad arrivare alle estreme conseguenze.

**PRESIDENTE:** la parola al cons. Odorizzi.

**ODORIZZI (D.C.):** Anch'io voglio rispondere subito a Raffaelli e gli debbo dire che mi è spiaciuta particolarmente la prima parte del suo intervento, perché la ritengo assolutamente ingiusta.

Guardi Raffaelli, è meglio che qui ci si metta di fronte all'argomento da uomini a uomini, da cittadini a cittadini e si dimentichi con uno sforzo onesto di coscienza di rappresentare posizioni di partito. Questi emendamenti, Raffaelli, li ho pensati e proposti io, che non ho partecipato alla Commissione, che non so che cosa la Commissione ha detto, perché non sono andato a vedere i verbali. Ho tentato di vedere l'ultimo verbale, ma era steso in maniera tale che non mi dava alcuna luce su ciò che volevo sapere; perciò lo chiesi anche a lei, a un certo momento, che cosa era avvenuto, perché dal verbale non lo capivo. Sono proposte che nascono nel mio pensiero e nella mia coscienza, ponendomi di fronte alle mie responsabilità di cittadino, altrettanto di quanto fa lei; concediamoci il reciproco onore di guardare le cose sotto questo punto. E poi mi permetta di dire che trovo assolutamente ingiusto il suo risentimento, perché o lei involontariamente ha scritto delle cose di cui le è sfuggita la portata, o io non so leggere, perché l'emendamento che io propongo è più restrittivo di quanto la sua proposta di legge stessa conteneva, almeno per quanto riguarda i membri di Giunta; è amplificativa per quanto riguarda i consiglieri.

Guardi, cons. Raffaelli, prendiamo la sua proposta di legge e vediamo l'art. 4. Cosa diceva l'art. 4? « Ai membri di Giunta non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio delle funzioni di presidente o di amministratore di enti, o aziende, commissioni speciali, dipendenti dai loro Assessorati o su cui gli Assessorati medesimi debbano o possano esercitare vigilanza o controllo ». Che cosa vuol dire questo articolo? Vuole o non vuole dire che nella mente del proponente i membri di Giunta possono assumere le funzioni di presidente, di amministratori di enti, aziende speciali, commissioni

ecc.? Certamente sì. È assolutamente inequivocabile che nella mente di chi ha scritto questo articolo c'era evidente l'eccezione per i membri di Giunta, abilitati ad essere presidenti di enti, aziende, commissioni speciali ecc. ecc. Perché altrimenti non sarebbe stato logico stare ad affermare che le loro prestazioni sono gratuite. Ed io sono partito da qui, caro Raffaelli, e sono andato a vedermi perché la Commissione aveva soppresso quell'articolo, in quanto mi risultava dalla relazione che la Commissione l'aveva soppresso. Perché l'ha soppresso la Commissione? Forse perché aveva un diverso pensiero? Assolutamente no. La Commissione lo conferma questo pensiero, perché a pagina prima, al penultimo capoverso lei legge: « La Commissione propone poi la soppressione dell'art. 4 del disegno di legge, in quanto la materia in esso regolata non riguarda l'incompatibilità. Comunque la Commissione ritiene che detta norma possa essere più esattamente inserita in altro testo legislativo ». O io non so leggere o chi ha scritto questo non sa scrivere, ma questa frase, Raffaelli, vuol dire che la Commissione non aveva nulla da obiettare sul contenuto della norma come tale; non vi riconosceva materia di incompatibilità, non la respingeva, diceva: andate a metterla, per ragioni di sistematica legislativa, in un altro testo di legge.

Io quindi sono partito dalla precisa convinzione che proponenti e Commissione abbiano ritenuto, sulla stregua della legge dello Stato che regola le incompatibilità, che i membri di Giunta possano assumere funzioni di presidente, di membro di consiglio di amministrazione di questi enti, associazioni ed istituzioni, sui quali la Giunta abbia qualche ragione di controllo o la possa avere e la esercitano o non la esercitano, la frase è un po' possibilista.

Ed allora il mio emendamento differisce da quanto è detto nella sua proposta di legge in due cose: prima di tutto consente anche ai consiglieri, e non solo ai membri di Giunta, la possibilità di assumere queste funzioni di rappresentanza. In secondo luogo, al posto della dizione molto più ampia che qui c'è, ho adottato una dizione più restrittiva, che mi sembrava più riconducibile ad un concetto più logico di impostazione delle cose. Qui si diceva « enti, aziende, commissioni speciali dipendenti dagli Assessorati o su cui gli Assessorati medesimi debbano o possano esercitare vigilanza e controllo ». In essi sono sicuramente comprese le aziende e gli enti in cui la Regione o le Province abbiano partecipazione, ma la dizione era molto più ampia e come tale si poteva prestare forse ad equivoci o ad interpretazioni tali da creare situazioni di disagio.

Ora, la ho ristretta, proprio perché ho fatto lo sforzo di ricondurre a concetti sostanziali il modo di configurare le incompatibilità. Nei casi ora esaminati non ci può essere incompatibilità, e non è questione se in una società c'è un capitale di 50 o di 500 milioni o di 5 miliardi: si deve andare al principio; è legittimo, è conforme a verità che con questa norma si attuano dei legami e dei sistemi di amministrazione che normalmente sono utili e pienamente ammissibili? E rispondono meglio al modo di concepire la complessa attività e le complesse responsabilità amministrative dell'ente pubblico? Secondo me sì, e me ne dà prova il fatto, ripeto, che la legislazione dello Stato è in tal senso, che la legislazione della Regione siciliana è in tal senso, perché la Regione siciliana non ha esclusa assolutamente questa ipotesi, e perché, ripeto, nonostante situazioni qualche volta meno felici che possono determinarsi, in linea generale la conclusione a cui si deve arrivare, secondo me,

è questa. Se mi spingessi fino ad escludere le possibilità confermate nel mio emendamento sarei uomo che preferisce fare la bella figura del puro al mille per mille, e preferisce questo, ad adempiere scrupolosamente il proprio dovere. Per adempiere scrupolosamente al mio dovere debbo dire che l'amministrazione pubblica, alla quale si fanno risalire le responsabilità delle gestioni con sua partecipazione, deve aver la possibilità di una sua presenza attiva, e qualche volta anche preminente, nei rispettivi Consigli di amministrazione.

Mi viene in mente che — adesso non ho più di mira lei —, nell'intervento di Nardin, se non erro viene proposta l'eliminazione della carica di Presidente, amministratore delegato e direttore. Per l'amministratore delegato e il direttore ha ragione lui. L'amministratore delegato, lei me lo insegna, assume funzioni vere e proprie di dirigenza aziendale, come il direttore; è un rapporto diverso. Ma per quanto riguarda il presidente, il codice civile non distingue assolutamente le sue responsabilità da quelle di qualunque altro consigliere. Nelle società per azioni e in qualunque altra società, l'organo amministrativo è collegiale, le responsabilità sono collegiali; il presidente non è che il *primus inter pares* sotto taluni aspetti e secondo una formula che è diventata d'uso, ha il potere di rappresentanza, ha il potere di convocazione del Consiglio, ha determinate funzioni specifiche che gli Statuti gli affidano, ma sul piano delle responsabilità il consigliere è assolutamente equiparato al presidente e viceversa. Ecco perché io dico, caro Nardin, se lei vuole eccezionare il consigliere per via del grado di responsabilità minore che dovrebbe avere, lei è in errore, perché ha lo stesso grado di responsabilità del presidente.

NARDIN (P.C.I.): Mi riferisco alla ca-

pacità ed alle funzioni del presidente per quanto riguarda ad esempio le convocazioni...

ODORIZZI (D.C.): Ha altre funzioni, non è negabile che il Presidente abbia funzioni di organizzazione dell'attività dell'organo collegiale e iniziative proprie maggiori di quelle del consigliere. Ma sul piano delle responsabilità, per quanto riguarda i provvedimenti sostanziali, le responsabilità sono assolutamente uguali.

Quindi, se crediamo di eccezionare i consiglieri, non dobbiamo illuderci di averli posti in una posizione di minore responsabilità o di minore importanza, riguardo alle decisioni da prendere in sede collegiale; hanno le stesse responsabilità del presidente.

Quindi io dico: si guardi con calma questa cosa, la si sveleni da ogni suggestione di partito, accettiamo davvero, in realtà, l'intendimento di esaminare la cosa nella sostanza. Personalmente io credo di aver proposto una cosa della quale non arrossirò mai, né di fronte ai miei figli né di fronte a nessuno, convinto come sono che essa corrisponde sostanzialmente a una esigenza di cui si deve tener conto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli, è il presentatore.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se può nascere il dubbio che io non sappia scrivere, indubbiamente l'avv. Odorizzi sa leggere. È avvenuto che, non avendo io in questi problemi una specifica competenza, ho ricavato il testo delle nostre proposte coordinandole sui testi di proposte precedenti od in vigore. Ad esempio ho riportato tale e quale l'art. 5 della legge nazionale del 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità per il Parlamento, dalla legge che è nota come « legge Sturzo », non come

legge Nenni, ma come « legge Sturzo ». Ne ho trasferito il senso anche nella nostra proposta di legge pensando cose ovvie: pensando ad esempio al cons. Malignoni ed alla sua Commissione dei 107 o dei 108, per cui l'Assessore percepiva il gettone di presenza alle riunioni che egli stesso aveva convocato. Pensavo ad altri enti che esistono o si possono ipotizzare, se non esistono questi enti, la norma non sarebbe stata comunque nociva, ma soltanto superflua. In Commissione mi si è fatto notare che la materia non era connessa al tema delle incompatibilità; di qui la soppressione di quell'articolo di carattere finanziario, che è stata così sollecitamente beccata dall'Alto Adige, che l'ha giustificata con la nostra preoccupazione di non veder sparire i gettoni di presenza. Si disse che, per quella materia, era opportuna una diversa regolamentazione: ma da qui a giungere alle intenzioni di Odorizzi, ci corre!

Io faccio ammenda pubblica solenne del mio pappagalismo, per cui ho copiato puramente e semplicemente un articolo della legge nazionale: non avevamo davvero nessuna intenzione di riammettere così le incompatibilità prima escluse. Mi pare utile, in sede storica, almeno, la dichiarazione di Odorizzi sugli emendamenti; ma vorrei precisare che non si tratta tanto di una sua personale iniziativa, poiché lo conosciamo come tipo non uso ai colpi di testa: dobbiamo quindi ritenere che quei concetti siano sostenuti dal gruppo della D.C. Non sono quindi uscito dal seminato, ho dato un giudizio su tutto il gruppo e non su di lei personalmente. Non dovrà certo arrossire di fronte ai suoi figli delle proposte avanzate, come io non mi vergogno di quelle che ho presentato io. Ma non mi pare lecito proclamare le incompatibilità per le funzioni di piccolo rilievo e non proclamarle per quelle di grande rilievo. Mi sembra strumentale, ri-

gidamente strumentale e finanziario questa giustificazione: che l'interesse dell'Avisio richieda la presenza della Giunta.

Infine ritengo gli aspetti economici del tutto secondari e marginali; non penso certamente ad illeciti arricchimenti; non pensiamo che ci sarà chi, a fine d'anno, avrà incassato mezzo milione di più o di meno. Insistiamo nel nostro sospetto che le proposte della D.C. siano avanzate in funzione strumentale, per aggirare la sostanza del problema che non è di gettoni, ma di cumulo di potere, di potere politico.

D'altra parte, tornando all'origine del problema, possiamo chiederci perché il sen. Sturzo si è battuto in Parlamento per una legge che noi non copiamo neanche lontanamente, se ammettiamo le eccezioni che ci sono state prospettate. Perché noi dovremmo ritenere inopportuno o pericoloso quanto, invece, in sede nazionale si può fare? la soluzione era, almeno per i presentatori, quella di escludere perlomeno gli incarichi di più alto prestigio. Se si ritiene che l'incompatibilità possa esserci per gli enti piccoli, a maggior ragione deve essere negata la presenza dei consiglieri negli enti maggiori.

Ci soccorrono anche altre considerazioni; ricordo esattamente alcune dichiarazioni in materia del sen. Sturzo, e domani, se la discussione continuerà, ve le infliggeremo. Ma una la voglio citare a memoria: diceva che queste ammissioni di rappresentanza erano necessarie e comprensibili quando la classe dirigente era ristretta, per il suffragio riservato a determinate categorie e per la scarsa istruzione delle masse, mentre non ha più ragione di esistere oggi, che non siamo più nel 1870: gente capace di bene condurre una amministrazione di qualsiasi ente ce n'è, altra gente capace è nostro dovere formarla; e bollava di conservatorismo e di tendenze retrive quella

classe dirigente che perseguisse il cumulo degli incarichi.

È bene che questa discussione sia stata fatta: ne verranno fuori anche altre argomentazioni. Se continuiamo in questa presunzione, in cui cadono tutti e nella quale cadiamo anche noi, sia chiaro, di essere indispensabili perché abbiamo fatto una certa esperienza, noi non creiamo una classe dirigente di ricambio; ed è compito dei dirigenti anche quello di non marcire, di non mummificarsi, di creare forze che possano sostituirsi ad essi. Dobbiamo noi dare un esempio. E non sono, le nostre, soltanto parole, ma siamo disposti a darlo questo esempio, siamo pronti ad approvare ogni disposizione amplificatrice delle incompetenze, anche quando questa disposizione tocchi i nostri interessi particolari. Difficile sarà — se vogliamo stabilire delle autentiche incompatibilità —, non graffiare qualcuno; ma se vogliamo una legge che non sia soltanto strumentale, dobbiamo tagliare e non importa se ciò debba avvenire anche sulla nostra pelle o su quella di nostri compagni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich fühle mich als Präsident der zuständigen Kommission, d.h. nicht im Namen meiner Gruppe, und nicht zuletzt aber auch deswegen veranlaßt das Wort zu ergreifen, weil dieser Entwurf wie es die Geschäftsordnung vorschreibt von der Kommission bearbeitet wurde und daher auch eine besondere Verantwortung der Kommission sowie des Vorsitzenden derselben in bezug auf die Güte eines Vorschlags vorliegt. Damit möchte ich zur Geschichte dieses Entwurfs erwähnen, daß das, was ich heute vorgelesen habe, der Bericht der Kommission vom 13. Mai 1963 zur Initiative des Abgeordneten

Raffaelli ist. Der Entwurf mit dem Bericht der Kommission ist an den Regionalrat gegangen. Im Einvernehmen mit dem vorschlagenden Abgeordneten, der die Initiative ergriffen hatte, ist beschlossen worden, daß dieser Vorschlag noch einmal von der Kommission behandelt und womöglich in das regionale Wahlgesetz aufgenommen werden soll. Die Kommission hat untersucht, ob diese Bestimmungen in das regionale Wahlgesetz aufgenommen werden können und festgestellt, daß es nicht möglich ist. Wir haben ja inzwischen das regionale Wahlgesetz verabschiedet ohne diese Bestimmungen in dasselbe aufzunehmen. Warum? Weil man in der Kommission festgestellt hat, daß die grundsätzlichen Auffassungen über den zu erreichenden Zweck noch nicht gereift und grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind. Die zwei entgegengesetzten Auffassungen haben wir ja gehört. Ich muß auch erwähnen, daß unsere Gruppe dazu noch nicht grundsätzlich Stellung genommen hat. Deswegen erlaube ich mir, nur als Vorsitzender der Kommission etwas zu sagen. Es geht darum, daß dieselbe Person, derselbe Abgeordnete, nicht gleichzeitig kontrollieren und Kontrollierter sein soll. Soll diese gesunde Regel geradlinig durchgeführt werden, dann kommen wir zu gewissen Bestimmungen, die dann nicht so durchlöchert werden dürften, daß sie wohl eine Grundsatzbestimmung enthalten, letzten Endes aber doch nicht erreichen, was damit erreicht werden sollte. Auf Grund der Debatte ergibt sich irgendwie die zentrale Frage, ob der Abgeordnete an einer Gesellschaft, an einer Körperschaft teilnehmen darf, die außerhalb der Organisation der Region und der Provinz liegt. Das ist wichtig im Zusammenhang mit dem Art. 5, nach dem die Region, die Provinz usw. an Körperschaften wie im Falle der Avisio, der SALVAR, der Autobahn-Gesellschaft durch Gesetz beteiligt

ist. Ich kann mich erinnern, daß unsere Gruppe es war, die in der vergangenen Legislaturperiode diese Frage, sagen wir ex post, im Zusammenhang mit der Identität zwischen der Stellung eines Präsidenten des Regionalausschusses und Präsidenten der Avisio aufgeworfen hat. Wir haben damals die Meinung geäußert, daß diese Personalunion nicht tragbar sei, weil die Interessen der Region sich nicht immer mit den Interessen der Avisio-Gesellschaft decken und die Region bestrebt sein muß, von der Avisio-Gesellschaft, wie sie bestanden hat, etwas einzunehmen, die nicht unbedingt das Interesse haben mußte, soviel als möglich der Region, sei es an Strom, sei es in Geld, abzugeben. Der Vorschlag des Abgeordneten Albertini hat in dieser Hinsicht im Art. 1 klar ausgesprochen, daß Mitglieder des Regionalrates nicht als Präsidenten, Vizepräsidenten, Mitglieder der Verwaltungsräte, der Aufsichtsräte von Gesellschaften, an welchen sich die Region oder die Provinz beteiligt, fungieren dürfen. Insofern ist dieser Artikel klar. Der nachfolgende Art. 4, der Gegenstand einer Auseinandersetzung zwischen dem Abgeordneten Odorizzi und Raffaelli gebildet hat, d.h., ob dieser Art. 4 letzten Endes doch wieder die Mitglieder des Regionalausschusses ermächtigt, in Gesellschaften, an denen sich die Region beteiligt, als Präsidenten usw. zu fungieren, dieser Artikel ist meiner Ansicht nach überflüssig und nicht am Platze. Diese Auseinandersetzung ist gegenstandslos, weil ja im Art. 1 das Verbot der Personalunion hinsichtlich der Gesellschaften, an denen sich die Region beteiligt, schon festgelegt war. Was hat dann der Art. 4 für eine Tragweite, frage ich mich. Er ist ja auch vom Staatsgesetz übernommen und betrifft jene Betriebe, Körperschaften und sonstige Verwaltungseinheiten, die die Organisation der Region, der Provinz bilden. Wir wissen, daß die Region,

die Provinzen und der Staat nicht nur aus Ämtern bestehen, sondern auch aus etwas selbständigeren Verwaltungseinheiten, die verschiedene Benennungen tragen können — sei es nun ein Sonderbetrieb oder auch ein Amt —, das aber mit Rechtspersönlichkeit ausgestattet ist. So, ich glaube, daß z.B. der Thermalbetrieb Levico-Vetriolo zur Verwaltungsorganisation der Region gehört; er ist aber nicht eine Körperschaft, an der sich die Region beteiligt und würde daher unter den Art. 4 fallen. Es gäbe ja eine Menge von Beispielen beim Staat. Also diejenigen Ämter, ob sie nun Rechtspersönlichkeit haben oder nicht, Betriebe usw., die Bestandteile der Verwaltungsorganisation sind, dürften demnach von Mitgliedern des Ausschusses besetzt werden, weil diese letzten Endes auch für diese Amt mitverantwortlich sind, da es für die Verwaltungsorganisation nach den verschiedenen Ressorts zuständig ist und der Verwaltungsorganisation angehören. Daher erscheint mir diese Frage der Nichtbesetzung von Verwalterstellen in Körperschaften, die außerhalb der Organisation der Region und der Provinz stehen, bei denen aber die Region und die Provinz durch eine Kapitalsbeteiligung formell beteiligt sind, wesentlich. Ich habe hier vom Abgeordneten Odorizzi gehört, daß die christlich-demokratische Gruppe Abänderungen vorschlagen will, die irgendwie das Wesen des Gesetzes betreffen: Art. 1, 2, 3 usw. Ich glaube, es wäre unbedingt zweckmäßig, daß wir diese Vorschläge zu sehen bekommen, damit wenigstens die Gruppe der Südtiroler Volkspartei Zeit hat endgültig hierzu Stellung zu nehmen. Ich wollte auch bemerken, daß, nachdem das Gesetz einmal von der Kommission verabschiedet worden ist, wir in der Kommission mit dem Begleitbericht bei der zweiten Behandlung nach der Rückverweisung von seiten des Regionalrates zu keinem Abschluß

gelangt sind. Wir haben es nicht in das regionale Wahlgesetz einverleibt, weil wir der Ansicht waren, daß es mit den beantragten Abänderungen nicht verabschiedet werden kann, weil es keinen folgerichtigen Aufbau aufweist. Daher hat die Kommission weiter keine Stellung dazu genommen und es liegt deshalb auch kein weiterer Bericht vor. Trotzdem wurde es aber, nachdem es in das regionale Wahlgesetz nicht einverleibt worden ist, auf die Tagesordnung des Regionalrates gesetzt. Selbstverständlich kann das ohne weiteres geschehen, wenn nun im Regionalrat aber wieder neue Abänderungsanträge vorgelegt werden, die letzten Endes das Wesentliche des Entwurfes betreffen, dann müßte man doch die Kommission wiederum damit befassen und die Gelegenheit haben, sich als Gruppe noch damit abzugeben.

*(Mi sento indotto a prendere la parola come Presidente della commissione competente — cioè non a nome del mio gruppo ma non da ultimo anche per questo —, perché il presente disegno di legge è stato elaborato, come prescrive il regolamento interno, dalla commissione stessa e perciò tanto questa quanto il suo presidente sono particolarmente responsabili della sua validità.*

*Per la storia di questo progetto vorrei accennare al fatto che quanto ho letto oggi costituisce la relazione della commissione del 13 maggio 1963 all'iniziativa del cons. Raffaelli: il disegno di legge e la relazione della commissione sono stati poi presentati al Consiglio regionale. In accordo col consigliere proponente che aveva preso l'iniziativa, si era deciso di far riesaminare la proposta alla commissione e di incorporarla nella legge elettorale regionale. La commissione ha preso in esame il trasferimento di queste disposizioni alla legge elettorale regionale e ne ha con-*

*statato l'impossibilità: nel frattempo la legge stessa è stata congedata senza incorporarvi le disposizioni in parola. Perché? Perché in sede di commissione si è potuto constatare che le concezioni fondamentali sulle finalità da raggiungere non sono ancora ben maturate ed esistono fondamentali divergenze di opinione. Abbiamo appena sentito i due opposti pareri. Devo anche accennare al fatto che il nostro gruppo non ha ancora preso decisa posizione in proposito e perciò mi pronuncerò soltanto nella mia qualità di presidente della commissione. Il concetto è insomma che la stessa persona o consigliere non debba essere contemporaneamente il controllore ed il controllato. Se si vuole applicare rettamente questa sana regola si arriverà a determinate norme che non dovrebbero contenere una disposizione ma essere poi svuotate così da non condurre in ultima analisi allo scopo prefisso. Dalla discussione risulta evidente in fondo la questione fondamentale, se cioè un consigliere possa far parte di una società od ente estranei all'organizzazione della Regione e della Provincia. Ciò riveste particolare importanza in rapporto all'art. 5, secondo cui la Regione, la Provincia ecc. sono compartecipi per legge di enti come la Società Avisio, la SALVAR, la società per l'autostrada del Brennero. Mi ricordo che è stato il nostro gruppo a porre la questione, diciamo a posteriori, nel corso della passata legislatura ed esattamente in relazione all'unione delle cariche di Presidente della Giunta regionale e di presidente della Società Avisio. Allora avevamo espresso il parere che questa unione personale non fosse ammissibile perché gli interessi della Regione non sempre corrispondono a quelli della Società Avisio e che la Regione dovesse tendere a trarre un ricavo dalla società stessa, non appena questa sussista, società che a sua volta non dovrebbe avere molto interesse a cedere il più possibile alla*

Regione, sia in danaro che in energia. La proposta del cons. Albertini all'art. 1 ha a questo proposito dichiarato chiaramente che membri del Consiglio regionale non devono rivestire funzioni di presidente, vicepresidente e membro del Consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori dei conti in società a cui partecipino la Regione o la Provincia. Fin qui l'articolo è chiaro. Il successivo articolo 4 è stato oggetto di una discussione fra i consiglieri Odorizzi e Raffaelli, nel dubbio se esso non autorizzi in ultima analisi di nuovo i membri della Giunta regionale a rivestire le cariche di presidente, ecc. in società a cui partecipa la Regione: l'articolo mi sembra superfluo e fuori luogo. La discussione è inconsistente perché il divieto dell'unione personale delle cariche in società a cui partecipi la Regione è già contenuto nell'art. 1. Mi chiedo perciò quale sia la portata dell'art. 4, desunto dalla legge nazionale e che riguarda quelle aziende, enti ed altre unità amministrative formanti l'organizzazione della Regione e della Provincia. Sappiamo che tanto queste ultime quanto lo Stato non constano soltanto di uffici ma anche di unità amministrative più indipendenti che possono assumere diverse denominazioni — sia Aziende speciali sia Uffici che godano però di una loro personalità giuridica. Io credo per es. che l'Azienda speciale per le Terme di Levico-Vetriolo rientri nell'organizzazione amministrativa della Regione; essa non è però un ente a partecipazione regionale e verrebbe a cadere nella materia dell'art. 4. Anche lo Stato potrebbe fornire una quantità di esempi. Gli uffici dunque — che possiedano o meno personalità giuridica —, le aziende ecc., che fanno parte dell'amministrazione regionale, dovrebbero in base a ciò poter essere diretti da membri della Giunta perché essi in fondo sono corresponsabili anche di questi uffici avendo la competenza nei diversi

campi dell'organizzazione amministrativa ed appartenendo all'organizzazione stessa. Per tutte queste ragioni la questione dell'incompatibilità con le cariche amministrative in enti estranei all'organizzazione regionale e provinciale, enti a cui però la Regione e la Provincia partecipano finanziariamente, mi sembra oltremodo importante. Ho sentito dal cons. Odorizzi che il gruppo della D.C. vuole proporre degli emendamenti in certo qual modo essenziali agli articoli 1, 2, 3, ecc. Credo che sarebbe assolutamente opportuno avere il testo di questi emendamenti affinché il gruppo della S.V.P. abbia almeno il tempo di assumere una definitiva posizione in proposito. Vorrei anche osservare che, dopo il primo varo della legge da parte della commissione, la commissione stessa non ha ancora completato la relazione accompagnatoria della legge in seconda sede di esame, dopo il rinvio da parte del Consiglio regionale. Questa legge non è stata incorporata nella legge elettorale regionale perché eravamo del parere che con le modifiche proposte non era possibile vararla, non essendo la sua struttura del tutto coerente. La commissione non ha assunto nessuna posizione sull'argomento e perciò non ne esiste una relazione.

Nonostante che la proposta di legge non sia stata incorporata nella legge elettorale regionale, essa è stata ugualmente posta all'ordine del giorno. Questo si può fare senz'altro; se ora però sono state presentate al Consiglio nuove proposte di emendamento che in fondo riguardano l'essenza stessa del disegno di legge, allora la commissione dovrebbe riesaminarlo ed avere la possibilità di occuparsene come gruppo).

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana...

SEGNANA (D.C.): No, no.

PRESIDENTE: Chi prende la parola?

NARDIN (P.C.I.): Vogliamo conoscere gli emendamenti.

PRESIDENTE: C'è ancora un'ora. Lei, Benedikter, propone formalmente la sospensione della seduta?

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe beantragt, daß wir und alle Abgeordneten hier offiziell die Abänderungsvorschläge der christlich-demokratischen Gruppe bekommen und daß zu diesen Abänderungsvorschlägen Zeit gegeben wird, um eine Überprüfung des gesamten Vorschlags vorzunehmen.

*(Ho proposto che a noi ed a tutti i consiglieri siano distribuite ufficialmente le proposte di emendamento del gruppo D.C. e che ci sia dato tempo sufficiente per riesaminare tutto il progetto di legge).*

PRESIDENTE: Gli emendamenti toccano praticamente tutti gli articoli della legge. Dobbiamo rinviarla ancora in Commissione?

NARDIN (P.C.I.): No, non in Commissione; ma bisogna che i consiglieri conoscano preventivamente questi emendamenti; ci sia fornita una copia scritta, poi riprenderemo la discussione su questo tema, a proposito del quale ho presentato anche un ordine del giorno.

PRESIDENTE: Se rinviemo a domani, non so se gli emendamenti potranno essere fatti pervenire a tutti i signori consiglieri. Si tratta di tutta la legge, o quasi.

BRUGGER (S.V.P.): Könnte man es doch so machen, daß die eingebrachte Tagesordnung heute innerhalb einer halben Stunde diskutiert wird und daß wir jetzt 1/2 - 3/4 Stunde Pause haben, um inzwischen die Abänderungsanträge vorbereiten zu können und sie heute noch zu verteilen.

*(Si potrebbe discutere entro una mezz'ora l'ordine del giorno e fare ora un'interruzione di mezz'ora o tre quarti d'ora per poter preparare nel frattempo le proposte di emendamento e distribuirle ancor oggi).*

PRESIDENTE: Per discutere gli ordini del giorno bisogna aver concluso la discussione generale.

NARDIN (P.C.I.): Conoscendo gli emendamenti, potremmo chiuderla meglio!

PRESIDENTE: Prego, si faccia una proposta chiara.

RAFFAELLI (P.S.I.): Se i gruppi desiderano conoscere questi emendamenti eversivi — lo dico nel senso che essi apportano profondi mutamenti — bisogna dargliene la possibilità. Ci sono le Commissioni, chi ha interesse ad averli si fermerà, gli altri potranno, se vogliono, farseli portare a Trento dai colleghi, quelli residenti a Bolzano possono ritirarli.

VOLGGER (S.V.P.): Ich möchte den Vorschlag machen, daß die Präsidentschaft die Abänderungsanträge im Laufe des heutigen Nachmittags verteilt, damit wir morgen bei Beginn der Sitzung dann darüber diskutieren können, nachdem jede Fraktion sich entschieden haben wird welche Stellung sie dazu einnimmt.

*(Vorrei proporre che la Presidenza distribuisca le proposte di emendamento nel pomeriggio di oggi perché noi si possa discuterne domani all'inizio della seduta, dopo che ogni gruppo avrà deciso la posizione da prendere nei confronti delle proposte stesse).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Io faccio questa proposta: nessuna difficoltà, naturalmente, affinché gli emendamenti possano essere esaminati nel più comodo dei modi, ma se abbiamo ancora tempo, io addirittura vorrei illustrarli, perché non è facile capire dalla lettura del testo il perché di qualche modificazione, se non c'è chi lo spiega; e chi lo spiega sarei io. Chiederei dunque di illustrare addirittura gli emendamenti. La questione che abbiamo fin qui trattata è l'unica di carattere sostanziale e modifica solo del tutto parzialmente la proposta di legge che era stata presentata da Raffaelli. Gli altri emendamenti hanno natura formale e procedurale.

PRESIDENTE: Il Presidente Odorizzi vuole illustrare questi emendamenti, io intanto li faccio stampare e poi posso distribuirli ai consiglieri. Siamo d'accordo? La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Gli emendamenti all'art. 1 sono i seguenti: anzitutto proporrei di non ripetere, qui, la premessa che ha inserito la Commissione all'art. 1 e di tornare invece al testo Raffaelli. Perché? Perché all'art. 1 nel testo della Commissione è detto: « non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche di deputato e senatore, di giudice della Corte costituzionale, di membro di altri consigli regionali, di sindaco

di un comune della Regione ». Ora, a parte il fatto che tutte queste incompatibilità sono già previste o da leggi costituzionali o da leggi dello Stato, e quindi il ripeterle in questa nostra legge è un pleonasmo, nell'affermarle c'è un pericolo, ed è quello che scaturisce dalla lettera a), cioè la incompatibilità della carica di deputato e senatore, perché io dubito seriamente che noi abbiamo la possibilità di legiferare sullo status del deputato o senatore. E questo dubbio sulla nostra competenza mi nasce anche dal fatto che sicuramente un gruppo di consiglieri regionali hanno ritenuto che il Consiglio regionale non è competente in questa materia in quanto per questo stesso tema ha presentato una legge-voto, a sensi dell'art. 29 dello Statuto. Mi riferisco al disegno di legge 115, che il gruppo di consiglieri Tanas, Raffaelli, Gabrielli, Brugger, Nardin, hanno presentato; si tratta di una legge-voto intesa a modificare le disposizioni della legge per quanto riguarda appunto l'incompatibilità dei deputati e senatori. Il fatto di aver presentato una legge-voto è conferma di incompetenza a legiferare noi stessi in questa materia. La Commissione legislativa agli affari generali poi ha esaminato il disegno di legge, con relazione che fu distribuita ai consiglieri, nella quale relazione non si fa alcun riferimento alla questione di competenza, considerandola come acquisita, cioè si considera come acquisita la competenza a legiferare in materia che è invece competenza dello Stato, del Parlamento, e non nostra. Di fronte a questo io penso che è meglio non inserire fra le incompetenze le cariche di deputato e senatore perché ci potrebbe venir obiettato, che abbiamo legiferato in materia, per la quale noi stessi in pratica ci siamo già ritenuti incompetenti.

D'altronde, ripeto, non modifichiamo in niente la situazione legislativa attuale, perché

tutte queste incompatibilità sono già contenute o in leggi costituzionali o in leggi ordinarie dello Stato.

Alla lettera e) io propongo di sostituire la frase « in qualsiasi modo sottoposti al controllo amministrativo della Regione o delle Province », perché mi pare che la frase, che ha avuto senz'altro origine, come dice Raffaelli, dal testo della legge 13 febbraio 1953, n. 50, non sia delle più felici. Io vorrei infatti che qualcuno mi desse la definizione del concetto « controllo amministrativo ». Io capisco la vigilanza e so che cosa è, capisco la tutela e so che cosa è; capisco che cosa è il controllo di legittimità, capisco che cosa è il controllo di merito. Queste le quattro categorie di interventi che la dottrina, la giurisprudenza, la prassi, hanno sanzionato. Ma l'espressione « controllo amministrativo » temo sia una frase talmente indefinita e generica, pur essendo, ripeto, tolta da una legge dello Stato, da esser fonte di equivoci. Ed ecco che, allora, nella stesura dell'emendamento fatta ieri — gli emendamenti li ho consegnati, quindi non ho qui il testo —, proponevo di far riferimento proprio ai termini tradizionali, cioè « sottoposti per disposizione di legge o anche per convenzione alla vigilanza o alla tutela della Regione o delle province di Trento e Bolzano », riconducendo il concetto, ripeto, entro le definizioni che hanno questi istituti nella dottrina e nella prassi. Ho poi tolto da questo emendamento la parte che riguarda gli enti costituiti con partecipazione della Regione e della Provincia per le ragioni che ho avuto modo di illustrare nel mio primo intervento. In tutto il resto l'articolo può rimanere così com'è.

Anche mi è parso, però, più corretto sostituire la frase « enti ammessi a godere in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge, di contributi, concorsi o sussidi da parte

della Regione » con la frase positiva « godano in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione o delle Province », per essere certo che esista la situazione di incompatibilità. Potrebbe darsi infatti che fra i molti enti, istituzioni od altro che esistono, ce ne siano di quelli che, pur essendo ammessi a fruire per legge di contributi o sussidi da parte della Regione o delle Province, non ne abbiano mai fatta richiesta, non abbiano mai l'intenzione di farla, non esista quindi alcuna ragione di disagio in chi dovesse assumere la carica di membro di quei consigli di amministrazione essendo consigliere regionale.

All'art. 2 gli emendamenti sono intesi a chiarire la portata della legge. Anche qui, premetto che l'estensore di questa proposta di legge non ha fatto che utilizzare e trascrivere il testo della legge dello Stato. Si dice « è incompatibile la carica di ecc. ecc., in enti, società e istituti, che gestiscano servizi di qualunque genere per conto della Regione ». Qui io mi sono sforzato di pensare quali sono le situazioni pratiche in cui questo si verifica, « gestire servizi di qualunque genere per conto della Regione ». Presa alla lettera questa frase potrebbe voler dire i telefoni: gestiscono un servizio per conto della Regione; gli uffici delle imposte, esercitano il servizio di accertamento e di esazione di imposte di pertinenza della Regione. E così via. Ma io sono sicuro che nella mente del proponente o dei proponenti non erano queste le ipotesi che si volevano sanzionare, erano invece le ipotesi di aziende, istituti, enti, che assumano servizi « di competenza » della Regione o delle Province, o dalle Province promossi, o voluti, in maniera che ci sia un rapporto di prestazione che interviene direttamente e appositamente tra questi enti e la Regione o le Province come tali. Mi sembra che una precisazione di

questo genere è opportuno sia fatta, appunto essendo interesse di tutti che la legge sia quanto più possibile chiara.

Ho poi proposta la soppressione della frase « o ai quali la Regione o le Province contribuiscono in via ordinaria, direttamente o indirettamente », perché questa frase non è che la ripetizione della frase che troviamo già all'art. 1: « siano ammessi a godere in via ordinaria, in dipendenza di disposizioni di legge, di contributi, concorsi o sussidi da parte della Regione o delle Province ». Qui si ripete lo stesso concetto. La ripetizione non ha ragione di essere, nasce anche qui da una pura occasione, cioè il cons. Raffaelli, come ci ha chiaramente dichiarato, ha preso il testo della legge dello Stato e lo ha messo qui, e siccome il testo della legge dello Stato contiene anche questa affermazione, l'ha messa anche lui, pure essendo essa ripetizione fedele dell'art. 1 già esaminato. Io penso che sia corretto proporsi di evitare ripetizioni inutili, perché possono essere, fra il resto, anch'esse fonte di confusione.

All'art. 3 non c'è niente da dire.

All'art. 4. Il concetto dell'emendamento all'art. 4 è quello che ho già sviluppato, cioè ritengo che possano assumere funzioni di presidente e di membro di consigli di amministrazione i membri di Giunta e i consiglieri regionali in aziende, commissioni ecc., sulle quali gli Assessorati, la Giunta quindi, possano avere partecipazione, e su questo non mi dilungo affatto. Ripeto, nell'articolo, l'affermazione che queste prestazioni siano in ogni caso gratuite, proprio a dimostrare la ragione di interesse pubblico che domina questa norma (e non ragioni o opportunità di interesse privato, come del resto non è mai stato).

Agli artt. 5 e 6 mi pare che debba essere suggerita una procedura più riguardosa della dignità dei consiglieri. Qui si dice solo che

i membri del Consiglio regionale, per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dagli articoli precedenti, decadono dal mandato di consigliere qualora non abbiano rassegnato le dimissioni. Quindi è sanzionata una immediata decadenza. A me pare che la prima cosa da fare, invece, è che se si determina una situazione di incompatibilità, il consigliere dia le dimissioni dalla carica incompatibile, non da quella di consigliere che comporta la responsabilità del mandato pubblico, ed è un impegno preso verso la collettività degli elettori. La prima carica alla quale rinunciare deve essere quella nell'ente, o nell'azienda, o nell'istituzione in cui il consigliere viene ad avere incarichi ritenuti incompatibili. Ed allora io introduco questo metodo: prima di tutto il consigliere sappia che quando si trovi in una situazione di incompatibilità deve rassegnare le dimissioni dalla carica incompatibile, non da quella di consigliere, e debba astenersi da quel momento da qualunque forma di attività o di prestazioni in favore dell'ente alla carica del quale deve rinunciare. Mi pare poi che, stabilito questo, vada senz'altro anche previsto che il consigliere non ottemperi a questa prescrizione della legge. Non ottemperando il consigliere alla prescrizione della legge, allora, io dico, l'ufficio di Presidenza si renda diligente, proponga alla Commissione di convalida l'esame del caso, e se la Commissione di convalida ritiene sussistente l'incompatibilità, essa Commissione di convalida inviti il consigliere, dandogli un termine, a rassegnare le dimissioni dalla carica incompatibile. Questa volta sì, con comminatoria di decadenza dalla carica di consigliere regionale in caso di inottemperanza. La decadenza poi, io dico, sia pronunciata dal Consiglio. Come la convalida è pronunciata dal Consiglio, anche la decadenza sia pronunciata dal Consiglio, trattandosi di atto eviden-

temente di una notevole gravità, perché si tratta di disporre di un mandato pubblico amministrativo sorto da consultazione elettorale.

Ecco in sostanza gli emendamenti che propongo. Ripeto, quelli di cui ho parlato in questo mio ultimo intervento sono prevalentemente di natura formale e tendono a una dizione un pochino meno incerta e meno vaga di quella della legge e non ho assolutamente avuto né io né i colleghi che hanno firmato quegli emendamenti la pretesa o la convinzione di aver trovato realmente ciò che non hanno trovato gli altri, cioè la formulazione ideale atta ad evitare qualunque dubbio o qualunque

perplexità. In ogni caso questi emendamenti, secondo me, rappresentano un miglioramento della legge, in modo particolare quelli relativi all'art. 5 e 6, che nel testo da me proposto attuano una procedura che è senza dubbio più rispettosa della dignità del consigliere e anche più rispettosa della facoltà e delle attribuzioni del Consiglio come tale.

PRESIDENTE: Tra breve saranno distribuite le copie di questi emendamenti.

La seduta è tolta, i lavori riprendono domattina alle ore 9.30.

(ore 13.04).